



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 1 del 29/01/2024 Prot. N. 68

**Vertenza ZIPA / BPER BANCA S.p.A. (già UBI BANCA S.p.A.) – Ricorso per Cassazione
avverso Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1195 pubblicata il 31.07.2023 –
Nomina legale**

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 1 del 29/01/2024 Prot. N. 68

Vertenza ZIPA / BPER BANCA S.p.A. (già UBI BANCA S.p.A.) – Ricorso per Cassazione avverso Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1195 pubblicata il 31.07.2023 – Nomina legale

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** la società è stata posta in liquidazione con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale delle Marche la quale costituisce l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa;
- **che** con provvedimento della Giunta Regionale delle Marche n. 637 del 24.05.2021 il sottoscritto è stato nominato Commissario Liquidatore subentrando nelle consegne al precedente incaricato Dott. Paolo Di Paolo, con espresso mandato di condurre *"in conformità alla legge, la procedura di liquidazione secondo le modalità stabilite dagli artt. 194 e seguenti della Legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/42 per la liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici"*.
- **che** con provvedimento n. 712 del 30.05.2023 la Giunta Regionale delle Marche ha rinnovato l'incarico al sottoscritto Commissario Liquidatore per concludere l'attività commissariale;
- **che** la norma speciale che regola la Liquidazione Coatta Amministrativa, fra l'altro, prevede che *"dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione – omissis. – cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazioni e di controllo"*;
- **che** il precedente Commissario Liquidatore Dott. Paolo Di Paolo, a fronte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla UBI BANCA S.p.A. per ottenere la decadenza del Consorzio ZIPA dal beneficio del termine relativo alle rate del contratto di prestito finanziario 22/04/2013 con richiesta di condanna al pagamento degli importi dovuti, ritenuto di dover resistere in giudizio per la tutela degli interessi del Consorzio ha incaricato – con ordinanza n. 8 del 07.03.2019 prot. n. 362 – lo studio legale Avv. Alberto Lucchetti & Associati di Ancona, con studio in Ancona, Corso Mazzini n. 156 per tutelare il Consorzio dalle predette pretese;
- **che** il precedente Commissario Liquidatore Dott. Paolo Di Paolo, a fronte dell'Ordinanza n. 491 del 31.01.2020 con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dell'impugnazione da parte della UBI BANCA S.p.A. della predetta ordinanza con ricorso datato 20.03.2020, ritenuto di tutelare gli interessi del Consorzio ZIPA contro l'atto di citazione in Appello ha incaricato – con ordinanza n. 3 del 20.03.2020 prot. n. 322 – lo studio legale Avv. Alberto Lucchetti & Associati di Ancona;



IN LIQUIDAZIONE

- **che** la Corte di Appello di Ancona con decreto n. 3-6/4/2020-1 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza *inaudita altera parte* nei confronti del Consorzio ZIPA fissando udienza per la trattazione. Sciogliendo la riserva, con ordinanza n. 12/5-30/06/2020 R.G. 299/2020-1 la Corte di Appello di Ancona ha revocato la sospensione disposta con il decreto rigettando l'istanza inibitoria. La UBI BANCA in data 06.10.2020 ha adempiuto al dispositivo effettuando il versamento a mezzo bonifico bancario della somma richiesta;
- **che** la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1195 del 31.07.2023 ha pronunciato – in accoglimento del gravame proposto dalla UBI BANCA – la riforma della Ordinanza n. 491 del 31.01.2020 del Tribunale Ordinario di Ancona;
- **che** oggetto della presente determinazione sono le iniziative – raccomandate dai pareri legali acquisiti e dunque da intraprendere in sede giurisdizionale – avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1195 pubblicata il 31.07.23;
- **che** la prospettata iniziativa in sede giurisdizionale oggetto della presente determinazione verte, in particolare, sulla impugnazione e relativa domanda di cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona, la quale in accoglimento del gravame proposto dalla "UBI Banca", ha pronunciato la riforma della Ordinanza 31.01.20 n. 491 del Giudice Monocratico della Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Ancona, comunicata il 03.02.20, con cui era stato rigettato il ricorso ex Art. 702 bis c.p.c., allora vigente;
- **che** il "*thema decidendum*" di tale procedimento – di preminente interesse per la procedura – è fondamentalmente costituito dalla individuazione del corretto regime normativo (e, quindi, dalla rigorosa osservanza del principio di concorsualità dei creditori) a cui assoggettare liquidazione dell'Ente Pubblico Economico, quale, nel caso in esame, il "Consorzio ZIPA", sulla cui Liquidazione vigila la Regione Marche;
- **che**, in particolare (e quanto, appunto, agli aspetti più specifici inerenti la controversia in esame), la fattispecie oggetto di giudizio è costituita dall'intervenuto prelievo da parte della "UBI Banca", la quale, pendendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa, appunto prelevava, asserendo l'applicabilità degli Artt. 1853 e 1241 ss. cod. civ., ai fini di una "compensazione", apposite somme che affermava dovutele dal Consorzio (non dalla Liquidazione), in forza di rapporti bancari intercorsi nel corso degli anni dal conto corrente che gestiva per la procedura, per recuperare (in dispregio del principio della "*par condicio creditorum*");
- **che** – avverso tale intervenuto prelievo – sussiste l'interesse della procedura a tornare ad affermare la piena applicazione (e conseguente doverosa osservanza) del principio di concorsualità dei creditori, così come sopra menzionato, rispetto al quale la pretesa asserita compensazione appare contraria a diritto;
- **che**, in particolare, la procedura – anche sulla base della consulenza legale acquisita – ritiene ed intende sostenere che:
 - da un lato, quella della compensazione era soluzione preclusa alla Banca:
 1. sia dalla natura concorsuale della procedura cui è sottoposto il Consorzio, procedura regolata dalle norme per la liquidazione coatta amministrativa, di cui veramente in modo temerario ed in assenza di qualsivoglia conferma



IN LIQUIDAZIONE

giurisprudenziale, anzi reperibile solo in senso opposto, la parte odierna istante nega l'operatività e l'applicazione, come se fosse possibile per un potere pubblico derogare, in sede di liquidazione di un ente pubblico economico, al principio di parità di trattamento dei creditori, quanto meno imposto ex Art. 97 Cost. nella parte in cui esige l'imparzialità dell'azione del pubblico potere;

2. sia dalla insussistenza dei presupposti normativi per la legittima applicazione delle fattispecie di cui all'Art. 1853 cod. civ. ed agli Artt. 1241 ss. cod. civ. (ma anche ex Art. 5 condizioni di c/c 2468 allegato alle condizioni di finanziamento doc. n° 39 di controparte);
 - dall'altro, nulla è dovuto alla Banca, al di là di quanto le spetterebbe in seguito al riparto, esito dalla procedura di liquidazione, con il conseguente diritto, in capo alla Liquidazione comparente, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente incamerate dalla Banca, approfittando della sua posizione privilegiata derivante dal rapporto di conto corrente, in pregiudizio dell'intero ceto creditorio;
- **che** – sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte nonché di quelle ulteriormente e più diffusamente esposte nelle consulenze legali acquisite a cui si rinvia – la sentenza in questione risulta, sotto molteplici profili censurabile, nel percorso argomentativo seguito per giungere alla conclusione di escludere l'applicazione del principio di concorsualità dei creditori nello svolgimento della procedura di liquidazione in esame dell'ente pubblico, sin dalle singolari affermazioni circa la portata (in vero fraintesa) delle pronunce della Corte Costituzionale sul punto nonché dei poteri di disapplicazione di cui il Giudice Ordinario dispone avverso il provvedimento amministrativo che imponeva l'osservanza del principio di concorsualità;
 - **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità stante la necessità di resistere in giudizio contro la sentenza n. 1195 del 31.07.2023 della Corte di Appello di Ancona, a tutela degli interessi del Consorzio;
 - **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;

quanto sopra premesso, sussistendo, per i motivi espressi, i presupposti di diritto, nei termini sopra riepilogati nonché l'interesse della procedura a coltivare il giudizio,

- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 712 del 30.05.2023 con la quale la Giunta Regionale ha rinnovato l'incarico di nuovo Commissario liquidatore – a far data dal 1 giugno 2023 e fino al 31 maggio 2025 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Camillo Catana Vallemani,




IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal28/01/2024..... al13/02/2024..... e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi lì, 20/03/24.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemani)**



Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi lì, 29/01/2024.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemani)**

